



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 18/10/2001

COMUNE DI BICCARI (Foggia)DECRETO 13 luglio 2001

Occupazione d'urgenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione della Giunta comunale n 183 in data 20.10.2000 esecutiva ai sensi di legge, con la quale questo Ente ha approvato il progetto dei lavori individuati in epigrafe, indicando altresì le fonti di finanziamento della spesa;

Considerato che l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'articolo 14, comma 13, della Legge 109/94 e successive modificazioni e Integrazioni;

- Visto l'articolo 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi adempimenti, quando trattasi di lavori pubblici o di pubblica utilità la cui esecuzione compete al Comune;

- Visti gli articoli 56 e 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla localizzazione dei lavori pubblici e a tutti gli adempimenti connessi;

- Visti gli articoli 107 e 109 del T.U. E L. 18.8.2000 n. 267, circa l'attribuzione delle competenze al responsabile del settore;

- Richiamati infine gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di BICCARI l'occupazione d'urgenza, degli immobili siti nel Comune censuario e amministrativo di BICCARI e identificati come nell'elenco appresso riportato, estratto dal piano particellare allegato al -progetto e approvato unitamente a questo, necessari alla esecuzione dei lavori di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA "S. LUCIA";

Art. 2

Di autorizzare i tecnici della ditta Pinto Stella di Lucera, appaltatrice dei lavori ad introdursi, con due testimoni estranei all'Amministrazione, nelle proprietà elencate nel Piano Particellare grafico e nell'elenco ditte allegati al progetto, per la redazione degli stati di consistenza degli immobili e per il verbale di immissione in possesso necessari alla realizzazione dei lavori surrichiamati.

Art. 3

L'occupazione dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data del presente decreto e per la durata di cinque anni dalla data di immissione nel possesso come risulterà dall'apposito verbale.

Art. 4

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, l'ente occupante a mezzo dell'impresa, in conformità all'art. 10 del C.S.A., provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in loro assenza ovvero in caso di loro rifiuto di sottoscrizione, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente interessato o dei suoi concessionari.

Al contraddittorio sono ammessi anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante.

Art. 5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso, contenente il luogo, il giorno e l'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno venti giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all'Albo pretorio del Comune in cui sono situati gli immobili.

Art. 6

Il presente Decreto viene notificato a cura e spese dell'impresa, alle ditte interessate nella forma prevista per gli atti processuali civili, nonché inserito per estratto nel BUR della Regione Puglia.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola La Penna
